

N. 1/20 SENT  
N. 7/20 CRON.  
N. 1/19 P.G.A.C.  
N. \_\_\_\_\_ REP.



**ESENTE DA DIRITTI  
E REGISTRAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di \_\_\_\_\_, ha pronunciato la  
seguinte

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. \_\_\_\_\_ Ruolo Generale Affari Contenziosi 2019 in  
data 17 giugno 2019 e riservata per la decisione alla udienza del 23 gennaio 2020,  
avente ad oggetto restituzione somme.

**TRA**

Rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti  
\_\_\_\_\_ in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed  
elettivamente domiciliato come in atti.

-ATTORE -

**CONTRO**

**WIND TRE SPA**


Rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_, in virtù di mandato ed  
elettivamente domiciliata come in atti.

-CONVENUTA-

**CONCLUSIONI:** come da verbale di udienza del 23 gennaio 2020 e note  
conclusive.

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello  
svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex  
lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09.




Preliminarmente, va detto che la domanda risulta procedibile, avendo l'istante promosso idoneo tentativo di conciliazione così come previsto *ex lege*, contenente lo stesso oggetto di cui al presente giudizio, contrariamente a quanto contestato dalla società convenuta.

Nell'ambito del presente giudizio la parte istante propone un'azione volta a dimostrare l'illegittima applicazione da parte della Società Wind Tre spa della penale pari ad €. 50,65 per recesso a seguito di modifica unilaterale ex art. 70 comma 4 del Codice per le Comunicazioni.

O  
de  
m  
O  
ric  
in  
La  
Q  
co  
pa  
ap  
pr  
so  
la  
ac  
pr  
rec  
un  
pr  
Ge

ale,  
la  
gli  
di  
ali  
  
bio  
di  
tica  
che  
alla  
ito  
ono  
o, i  
di  
tata  
il  
il

Nella fattispecie che ci occupa, parte attrice recedeva dal contratto di telefonia stipulato con la Wind Tre spa, poiché non aveva accettato la rimodulazione del contratto comunicata dal servizio clienti (comunicazione allegata sia dalla parte attrice che dalla parte convenuta).



Né  
dall'  
cui r  
Per  
1998  
l'art  
utili:  
prof  
giuri  
anch  
parti  
l'equ  
quin  
nellc  
1375  
e d  
erme  
sens  
sosta  
circe  
situa  
dura  
sogg  
rispo  
rapp  
conv  
obbl  
D'alt  
conv  
Soci

dere  
à di  
glio  
fatti,  
io o  
le o  
ioni  
ente  
, in  
za e  
zza,  
arti  
76 e  
tive  
erio  
e in  
brio  
rete  
alla  
che,  
ome  
nte  
nei  
ella  
agli  
nica  
essa  
ella

somma corrispondente alla penale applicata per recesso, nei termini, da quest'ultimo.



rimborsotelefonico.it

Pertanto, ben può dichiararsi l'insussistenza e inesigibilità dell'indebito credito di €. 50,65 come da fattura n. 17 allegata al fascicolo attoreo.

Non possono essere accolte altre voci di danno poiché non provate.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo in applicazione delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/2014.

La sentenza è esecutiva di diritto.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. \_\_\_\_\_, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della Wind TRE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, sulle conclusioni delle parti, così dispone:

- 1) Accoglie la domanda nei limiti precisati;
- 2) Dichiarà non dovuto l'importo di €. 50,65 quale penale per il recesso esercitato dall'utente e di cui alla fattura n. \_\_\_\_\_;
- 3) per l'effetto condanna, la predetta convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte attrice, e per essa, disgiuntamente ai procuratori dichiaratisi antistatari, liquidandole complessivamente in €. 43,00 per spese ed €. 180,00 in ragione della metà, per competenze professionali, oltre maggiorazioni al 15%, IVA e CPA come per legge.

La sentenza è esecutiva di diritto.

, li 09 febbraio 2020.

Il Giudice di Pace

(Avv. ]



**Depositato in Cancelleria**

**15 FEB. 2020**

Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

